

Penale Sent. Sez. 4 Num. 33265 Anno 2019

Presidente: MONTAGNI ANDREA

Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

Data Udiienza: 18/07/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

ATTORRESE MARIO nato a TORTORETO il 19/02/1954

SPERDUTO MARCO nato a ROSETO DEGLI ABRUZZI il 03/06/1959

avverso la sentenza del 09/07/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

udito il Procuratore generale, in persona della dott.ssa Felicetta MARINELLI, la quale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

udito l'Avv. Giuseppe Olivieri del foro di Teramo in difesa di Attorrese Mario e Sperduto Marco, quale, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito nell'annullamento della sentenza impugnata e ha depositato altresì una nota del ricorrente Attorrese Mario nella quale lo stesso dichiara che la parte civile Marrone Ferdinando, nato a Isola di Gran Sasso il 24/03/1942, è deceduta.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo, appellata dagli imputati ATTORRESE Mario e SPERDUTO Marco, con la quale costoro erano stati condannati alla pena sospesa di mesi otto di reclusione ciascuno per il reato di cui all'art. 590 co. 2 e 3 cod. pen., perché, nella rispettiva qualità di armatore di un motopesca e datore di lavoro del marittimo MARRONE Fernando, il primo, di comandante dell'imbarcazione, il secondo, per colpa generica e specifica (per avere violato gli artt. 6 e 35 del d.lgs. 271/99, normativa sulla sicurezza dei lavoratori marittimi), non vigilando adeguatamente durante l'operazione di salpamento delle reti a bordo, eseguita dalla persona offesa, con impiego di cavi e parti in movimento, e non prevedendo e installando un freno ai sistemi di verricello, cagionavano al predetto MARRONE le lesioni personali gravi descritte in imputazione.

2. Gli imputati hanno proposto ricorsi con unico atto e stesso difensore, formulando due motivi.

Con il primo, la difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento all'applicazione, in sostituzione della pena detentiva sospesa, della pena pecuniaria, non esplicitamente invocata in appello.

Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche riconosciute, essendo stato accertato che il marittimo MARRONE aveva eseguito operazioni al medesimo non consentite e pur essendo stato debitamente formato e informato sul loro svolgimento.

All'udienza, il difensore presente ha depositato dichiarazione a firma Mario Attorrese, con la quale si afferma che Marrone Ferdinando, nato il 24 marzo 1942, sarebbe deceduto.

Considerato in diritto

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. La Corte territoriale, considerati le modalità di verifica dell'infortunio e il comportamento latamente imprudente della vittima, ha ritenuto gli imputati meritevoli del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valutandole in termini di equivalenza rispetto alle aggravanti, e ha conseguentemente rideterminato la pena in loro favore, individuandola in quella pecuniaria, alternativamente prevista dalla norma incriminatrice.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato proprio alla luce della considerazione che precede: la corte di merito non ha attivato il meccanismo della sostituzione delle pene detentive con quelle pecuniarie ma, debitamente motivando la scelta di favore, ha individuato come sanzione più congrua rispetto al minor disvalore del fatto, quella pecuniaria, confermando ogni altra statuizione.

4. La manifesta infondatezza del secondo motivo, invece, discende dalla semplice considerazione che la concessione delle circostanze attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato

nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (cfr. sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (cfr. sez. 1 n. 33506 del 07/07/2010, Rv. 247959). Inoltre, si è pure precisato che detta funzione ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (cfr. sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Rv. 260627).

5. Nessun rilievo processuale può poi riconoscersi al documento prodotto all'udienza, atteso che, anche a volerne ritenere per tale via dimostrato il decesso, alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. - inapplicabili al processo penale - in quanto la costituzione resta valida *ex tunc*. Né, in virtù del principio dell'immanenza della parte civile, possono integrare comportamento equivalente a revoca tacita o presunta la mancata comparizione in appello degli eredi del defunto titolare del diritto o la loro assoluta inerzia, atteso che l'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., limita i casi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado (cfr. sez. 4 n. 39506 del 15/07/2016, *Camprini*, Rv. 267904; sez. 6 n. 54641 del 28/09/2018, *Giacopuzzi Emilia c/ Tazt Siegfried*, Rv. 274635; sez. 2 n. 7021 del 17/10/2013, *Striano e altro*, Rv. 259553; sez. 5 n. 15308 del 21/01/2009, *Picierro e altro*, Rv. 2433603).

6. Alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 2.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

Deciso in Roma il 18 luglio 2019